

# Messaggio

numero

**7571**

data

5 settembre 2018

Dipartimento

**SANITÀ E SOCIALITÀ**

Concerne

## Rapporto del Consiglio di Stato:

- **sull’iniziativa parlamentare (IE488) 21 giugno 2017 presentata nella forma elaborata da Matteo Pronzini per la modifica dell’articolo 22 della Legge concernente il promovimento, il coordinamento e il finanziamento delle attività a favore delle persone anziane (LAnz)**
- **sull’iniziativa parlamentare (IE489) 21 giugno 2017 presentata nella forma elaborata da Matteo Pronzini per la modifica dell’articolo 18 della Legge sull’assistenza e cura a domicilio (LACD)**

Signora Presidente,  
signore e signori deputati,

con il presente rapporto si prende posizione sulle iniziative parlamentari IE488 e IE489 (del 21 giugno 2017) presentate nella forma elaborata da Matteo Pronzini. Le considerazioni e valutazioni che seguono sono focalizzate sulla prima iniziativa (IE488); esse, per unità di materia, valgono anche per la seconda iniziativa (IE489).

## I. CONTENUTI DELL’INIZIATIVA

L’iniziativa in oggetto chiede di modificare l’articolo 22 della Legge concernente il promovimento, il coordinamento e il finanziamento delle attività a favore delle persone anziane (LAnz). L’articolo in questione prevede: *“Ogni struttura sociosanitaria riconosciuta è tenuta a garantire allo Stato una rappresentanza nel suo organo amministrativo”*.

L’iniziativa chiede di aggiungere i seguenti punti:

- I nominativi dei singoli rappresentanti sono pubblicati sul sito del Cantone.
- Annualmente i rappresentanti trasmettono al Cantone un resoconto sul lavoro da loro svolto.

## II. CONTESTO DI RIFERIMENTO E PRASSI ATTUALE

Il panorama delle case per anziani presenti nel Cantone vede gli enti proprietari/gestori suddivisi tra quelli con personalità giuridica pubblica (case comunali o consortili) e quelli con personalità giuridica privata (fondazioni, associazioni, cooperative o società anonime). Il Cantone non è né proprietario né gestore di alcune di esse.

La LANz prevede che lo Stato sia rappresentato nell'organo amministrativo delle strutture riconosciute. Ciò avviene in caso di enti gestori di natura privata, non nel caso di enti proprietari/gestori pubblici (Comuni e Consorzi), poiché la loro stessa natura garantisce tale rappresentanza.

Nella prassi attuale, la figura del Rappresentante dello Stato è in genere individuata di comune accordo con l'ente finanziato, orientando la scelta verso competenze professionali che può essere utile integrare nell'organo amministrativo dell'ente finanziato (consiglio di fondazione, comitato dell'associazione, ecc.). Il Dipartimento della Sanità e della socialità vaglia la proposta e la preavvisa al Consiglio di Stato, che è competente per la nomina.

Per la carica in questione non vi è un mansionario né una descrizione di funzione con dei compiti specifici. La persona che ricopre questa funzione è a tutti gli effetti un membro dell'organo amministrativo di cui fa parte, con l'incarico supplementare di portare all'interno dello stesso la sensibilità dovuta nella gestione di risorse pubbliche e nell'erogazione di prestazioni d'interesse pubblico.

### **III. VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA DELL'INIZIATIVISTA**

Con l'entrata in vigore del sistema di finanziamento basato sui contratti di prestazioni (1. gennaio 2006, previsto dalla Legge anziani) vi è stato un progressivo trasferimento di autonomia e responsabilità gestionale dall'Amministrazione cantonale agli enti gestori. Da quel momento, in prima istanza, è la *governance* dell'ente che ha la responsabilità del rispetto del quadro normativo e, di riflesso, della garanzia della qualità delle prestazioni erogate e della sicurezza della presa in carico. All'interno di questa *governance*, ai sensi della LANz, è presente anche un rappresentante dello Stato, col compito di contribuire al buon funzionamento e alla buona amministrazione dell'ente finanziato, al fine di garantire un razionale ed economico utilizzo delle risorse pubbliche e prestazioni di qualità al cittadino (compito che è anche degli altri membri dell'organo amministrativo).

La figura di rappresentante dello Stato ha quindi due compiti, uno derivante dall'essere membro dell'organo amministrativo dell'ente, che ha lo scopo di vigilare sulle attività svolte, e l'altro derivante dall'essere nominato dallo Stato, che a sua volta è l'autorità superiore che emana leggi e regolamenti a cui l'ente stesso è soggetto ed è anche l'acquirente delle prestazioni che l'ente s'impegna a erogare attraverso la sottoscrizione del contratto di prestazione. In questo contesto, l'identificazione del Rappresentante dello Stato come elemento della vigilanza dello Stato sull'ente finanziato creerebbe delle ambiguità, in particolare sul piano della separazione e dell'individuazione delle responsabilità.

Imporre una norma affinché venga presentato un rapporto sul lavoro svolto da parte del Rappresentante dello Stato accentuerebbe la dicotomia tra questi due compiti. Egli si occupa già di vigilare sulle attività dell'ente in quanto membro del suo organo amministrativo. Dover redigere un rapporto sul proprio operato renderebbe il proprio ruolo meno chiaro in termini d'interlocutore di riferimento.

L'Ufficio degli anziani e delle cure a domicilio, unitamente alle associazioni di settore, ha di recente dato avvio a un approfondimento sulle attuali modalità di controllo interno adottate dalle strutture e una valutazione delle attuali modalità con cui vengono effettuate le revisioni esterne (da parte di società di revisione e da parte dell'Ufficio). Lo scopo ultimo di questo approfondimento è di adeguare i sistemi di controllo interni ed esterni alle nuove esigenze, maturate anche sulla base dell'esperienza e delle vicende degli ultimi anni.

In questo modo si ritiene di poter raggiungere in maniera strutturata le finalità che sottintende l'iniziativa, rafforzando la collaborazione tra organi amministrativi dei singoli enti finanziati e Stato, nel rispetto dei differenti ruoli e nella chiarezza delle rispettive responsabilità. In questo contesto, verrà anche considerato il Rappresentante dello Stato e valutata la necessità/opportunità di mantenere la figura e, se del caso, di meglio definirne il ruolo.

#### **IV. CONCLUSIONI**

La suddivisione dei ruoli tra Stato ed enti finanziati messa in atto da oltre dieci anni con l'introduzione del sistema di finanziamento basato sui contratti di prestazione, su volontà del Gran Consiglio, richiede ora una riflessione anche rispetto al ruolo del Rappresentante dello Stato, da sviluppare nell'ambito di una riflessione più generale sull'autonomia e la responsabilità degli enti finanziati.

In questo senso non è escluso che le riflessioni già avviate dal Dipartimento competente, possano portare alla proposta di abolizione della figura del Rappresentante dello Stato negli enti finanziati.

Alla luce di quanto esposto e delle riflessioni in corso, invitiamo a rinunciare alla modifica della LAnz proposta.

Data l'unità di materia, invitiamo altresì a rinunciare anche alla modifica della LACD proposta con l'iniziativa parlamentare elaborata (IE489) del 21 giugno 2017 presentata da Matteo Pronzini.

Vogliate gradire, signora Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, Claudio Zali

Il Cancelliere, Arnoldo Coduri